



CODICE PENALE

Art. 452 quinquiesdecies c.p.

Nozione di abusività

Agli effetti della legge penale, il termine abusivamente si intende riferito anche alle condotte poste in essere:

- 1) in violazione di disposizioni legislative dell'Unione europea in materia di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente;
- 2) in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative attuative delle disposizioni di cui al numero 1);
- 3) sulla base di autorizzazioni ottenute fraudolentemente ovvero con violenza o minaccia o mediante la commissione di reati contro la pubblica amministrazione.

Versione in vigore dal 2 giugno 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 397

RIFERIMENTI NORMATIVI

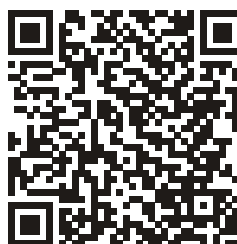
Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	VI-bis — Dei delitti contro l'ambiente
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-452-quinquiesdecies-nozione-di-abusivita>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it